



**COSA SONO I “CARICHI ESIGIBILI”
PER IL LAVORO DEI MAGISTRATI ?**

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

PREVISTI DALLA LEGGE E ..NAZIONALI

E' la legge, l'art. 37 DL 98/11, che prevede la *fissazione dei carichi esigibili*, demandando tale compito al CSM.

Se il legislatore ha stabilito la determinazione da parte del CSM, ossia da parte dell'organo di autogoverno centrale, **questo vuol dire che i carichi devono essere nazionali, e non variare da ufficio ad ufficio.**



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(GU n.155 del 6-7-2011)

- 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, **tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno**, l'ordine di priorit  nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo **criteri oggettivi ed omogenei** che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonch  della natura e del valore della stessa.



CARICHI “ESIGIBILI” E “PROGRAMMI DI GESTIONE”



Sono i “programmi di gestione”, gli “obiettivi di rendimento”, che possono variare da ufficio ad ufficio

perché **in ciascuno ufficio vi possono essere delle specificità** (organizzative, di organico, di risorse materiali ed informatiche, di tipologia di contenzioso, etc.) **che consentono diversi indici di produttività.**

Ma questo non deve confondere, appunto perché una cosa sono i carichi esigibili, ossia il **rendimento massimo richiedibile a parità di funzioni a ciascun magistrato**, un'altra sono i “programmi di gestione” e gli “obiettivi di rendimento”.

ATTUARE LA LEGGE CON LA FISSAZIONE DEI CARICHI ESIGIBILI NAZIONALI DA PARTE DEL CSM



il CSM non ha individuato i carichi esigibili nazionali, ma questo non vuol dire che non debba farlo oggi.

Nella prima delibera consiliare di attuazione dell'art. 37 (maggio 2012) fu indubbiamente fatta la scelta **di rimettere, in una prima fase, la determinazione dei carichi esigibili ai singoli uffici.**

Ma questo avvenne solo perché, in quella fase, era l'unico modo per dare una prima rapida risposta attuativa all'art. 37 (per evitare che si facesse la fine degli standard medi di rendimento, inattuati dal 2007).

Del resto, già nella medesima delibera si prevedeva, a regime, **una uniformazione dei carichi esigibili a livello nazionale** (art. 8 della delibera).

SPEREQUAZIONI E MANCANZA DI UN PROGETTO D'INSIEME

In Italia vi sono, anche a parità di funzioni, differenze di carichi individuali di lavoro davvero abissali ed intollerabili.

si passa da alcuni uffici che hanno cifre record addirittura di 3346, 2272 e 2215 pendenze pro capite o di 1456,1233, 1168 definizioni pro capite, ad altri che hanno appena 290, 296 e 312 pendenze pro capite o 272, 347, 399 definizioni pro capite (basta analizzare il prospetto allegato al recente "Progetto Strasburgo" del Ministero della Giustizia).

Questo è inaccettabile e dipende anche dall'errore, clamoroso, di continuare a ragionare ufficio per ufficio, senza avere parametri uniformi nazionali e un progetto d'insieme, anche per una migliore distribuzione dell'organico sul territorio.



RESPONSABILITA' DELLA MAGISTRATURA E RESPONSABILITA' DELLA POLITICA




L'Italia ha **indici medi di produttività dei magistrati individuali** molto più alti di paesi simili

visto il notorio superlavoro della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, è **impensabile non fissare carichi di lavoro nazionali, che diano appunto il senso dell'impegno dei magistrati italiani e rendano evidente le responsabilità della politica** rispetto al problema della durata irragionevole dei procedimenti.

PRENDERE ATTO DELLA REALTA' GIUDIZIARIA

Non volere questo significa da un lato **non prendere atto della realtà, dall'altro non volere tutelare la magistratura, i singoli magistrati e la stessa qualità della risposta giudiziaria**, chiaramente pregiudicata da carichi di lavoro di fatto insostenibili (e sempre più insostenibili in una prospettiva di lunga durata).



PARAMETRI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Pensare che, in questo contesto, i magistrati possano trovare le proprie garanzie nei progetti ex art. 37 è davvero fuori dalla realtà:

Significa non considerare che **il progetto ex art. 37, in quanto proveniente dal dirigente dell'ufficio, è per sua natura uno strumento di rendimento finalizzato ad accrescere la produttività** (pur con tutte le precauzioni fissate dalla delibera consiliare del maggio 2012)

Per cui, non solo a tutela dei singoli magistrati, ma anche degli stessi dirigenti, che hanno un interesse oggettivo a rendere una giustizia di qualità e a fare progetti in concreto realizzabili nell'ambito di un ufficio coeso, è impensabile che non vi siano anche parametri nazionali di riferimento.



STANDARD MEDI DI RIFERIMENTO NAZIONALI



Ed è ancora più assurdo che vi si oppongono coloro i quali (in particolare “Area”), in relazione agli standard medi nazionali di rendimento, non hanno mai negato la possibilità di fissare parametri nazionali, peraltro contestando fermamente tutti i tentativi di rendere detti parametri meno rigidi oltre che conoscibili *ex ante*.

OBIEZIONI STRUMENTALI

Tutte le altre obiezioni ai carichi nazionali sono errate o strumentali perché :

- i carichi di lavoro nazionali non sono unici ma si distinguono per diversità di funzioni;

- i carichi nazionali, piuttosto, hanno quella funzione di "tutela" - dei magistrati della magistratura e della stessa finzione giudiziaria - , di "denuncia" e di "macro-organizzazione" che abbiamo evidenziato in tutti i nostri documenti;



PERCHE' I PARAMETRI NAZIONALI SONO INDISPENSABILI



nulla esclude che, in sede di applicazione pratica, siano fissati *range* di carichi massimi di lavoro, ossia fasce di oscillazione del rendimento massimo richiedibile al singolo magistrato;

- la cosa fondamentale, e a questo obiettivo finale è rivolto il referendum, è che **vi siano parametri nazionali** e non ufficio per ufficio;

La fissazione della cifra secca come parametro nazionale **non significa affatto individuare un numero magico oltre il quale “cade la penna”**, perché nessuno l’ha mai detto ed **opporre questo solo argomento significa non rispettare lo spirito di sacrificio e il senso del dovere che è proprio della stragrande maggioranza dei magistrati italiani;**



Parametri nazionali e livelli di servizio

I parametri nazionali non escludono affatto l'applicazione dell'art. 37 e l'individuazione di "livelli di servizio" che, a specifiche condizioni, siano diversi da ufficio ad ufficio;

gli ambiti di applicazione, e di tutela, sono distinti e diversificati, ed è davvero incredibile non accettare questo doppio livello operativo e funzionale, che si ripete è anche di tutela per i magistrati e la funzione giudiziaria.



Questa è la realtà della situazione.



E per questo è indispensabile

VOTARE SÌ

al referendum ANM sui carichi
esigibili DEL 17 18 E 19 GENNAIO
2016

